

**CONVENZIONE TIPO PER LA COSTITUZIONE  
DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**

**PREMESSO**

1. che il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*) contiene la disciplina in materia di risorse idriche che abroga e sostituisce la precedente normativa recata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*);
2. che in particolare il predetto decreto legislativo ha ribadito l'obbligatorietà della costituzione dell'autorità d'ambito all'interno degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, affidando alle stesse la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico, e ha precisato che l'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di autonomia giuridica;
3. che, con la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) (di seguito, la "l.r. n. 26/03"), così come modificata con legge regionale 8 agosto 2006 n. 18 la Regione Lombardia (di seguito, la "Regione") ha stabilito che gli Enti locali interessati possano costituire un consorzio per l'esercizio associato delle funzioni attinenti il servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. che, attraverso tale vincolo collaborativi, è possibile:
  - a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi;
  - b) rimuovere le cause di diseconomia nella produzione di servizi a favore dell'utenza;
  - c) razionalizzare e ottimizzare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi e la politica tariffaria;
  - d) ridurre le perdite delle reti e la frammentazione gestionale;
5. che la Regione, con la l.r. n. 26/03, ha suddiviso il territorio in 12 ambiti territoriali ottimali, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle province e uno alla città di Milano;
6. che rientra nelle competenze della Regione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), della l.r. n. 26/03, l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra Enti locali ricompresi nello stesso ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

**DATO ATTO**

7. che la forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei singoli ambiti territoriali ottimali può essere realizzata mediante apposito consorzio;
8. che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale dev'essere idoneamente formalizzata;
9. che è necessario riconoscere la specificità della Provincia di Sondrio costituita dai bacini idrografici dell'Adda, del Mera, dello Spoel e della Valle di Lei;
10. che è necessario provvedere alla formalizzazione dell'atto stipulando apposita convenzione per la costituzione del consorzio, seguendo lo schema predisposto dalla Regione Lombardia con Deliberazione Giunta Regionale 13 dicembre 2006, n. 8/3787

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio (di seguito "ATO") si approva la presente convenzione, costituita dalle premesse e da n. 22 (ventidue) articoli.  
Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra gli Enti quanto segue:

## **CONTENUTI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

### **Articolo 1 (Ambito territoriale ottimale)**

1. Le sopra riportate premesse rappresentano, a tutti gli effetti, parte integrante e inscindibile della presente convenzione;
2. E' individuato, in attuazione della l.r. n. 26/03, l'ATO della provincia di Sondrio, del quale è allegata una cartografia, parte integrante della presente convenzione.

### **Articolo 2 (Enti locali partecipanti)**

Dell'ATO fanno parte i comuni di:

Albaredo per San Marco; Albosaggia; Andalo Valtellino; Aprica; Ardenno; Bema; Berbenno di Valtellina; Bianzone; Bormio; Buglio in Monte; Caiolo; Campodolcino; Caspoggio; Castello dell'Acqua; Castione Andevenno; Cedrasco; Cercino; Chiavenna; Chiesa in Valmalenco; Chiuro; Cino; Civo; Colorina; Cosio Valtellino; Dazio; Delebio; Dubino; Faedo Valtellino; Forcola; Fusine; Gerola Alta; Gordona; Grosio; Grosotto; Lanzada; Livigno; Lovero; Madesimo; Mantello; Mazzo di Valtellina; Mello; Menarola; Mese; Montagna in Valtellina; Morbegno; Novate Mezzola; Pedesina; Piantedo; Piateda; Piuro; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Prata Campportaccio; Rasura; Rogolo; Samolaco; San Giacomo Filippo; Sernio; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Tartano; Teglio; Tirano; Torre di Santa Maria; Tovo di Sant'Agata; Traona; Tresivio; Valdidentro; Valdisotto; Valfurva; Val Masino; Verceia; Vervio; Villa di Chiavenna; Villa di Tirano e la Provincia di Sondrio.

### **Articolo 3 (Finalità e oggetto della convenzione)**

1. Tra comuni e provincia appartenenti all'ATO si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 D. Lgs. 152/06 ed in attuazione della l.r. n. 26/03, alla presente convenzione per la costituzione del consorzio secondo lo statuto allegato, quale parte integrante della presente convenzione ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267/00, al fine di organizzare il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
2. Tale organizzazione dovrà garantire l'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della l.r. n. 26/03, e dei principi generali previsti nella legge predetta, in particolare:
  - a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità, delle caratteristiche chimico – fisiche e della quantità del patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi;

- b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all'utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale;
- c) la gestione all'interno dell'ATO del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- c bis) la separazione dell'attività di gestione delle reti da quella di erogazione dei servizi;
- c ter) l'unicità della gestione a livello d'ambito per il tramite della società di cui all'art. 2 comma 1 della predetta l.r. 26/03;
- c quater) la regolazione e il controllo delle gestioni direttamente in capo ai comuni con popolazione fino a 1000 abitanti che rispondano ai requisiti di cui all'art. 148 comma 5 d. lgs. 152/06;
- c quinquies) la salvaguardia e la titolarità delle attività produttive e di rilievo economico connesse allo sfruttamento delle risorse idriche espletate dagli enti locali consorziati, direttamente ovvero per il tramite di altri soggetti, pubblici o privati;
- d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell'organizzazione sia nell'erogazione dei servizi idrici;
- e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria-nazionale-regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino, nonché l'adeguamento del sistema tariffario alle indicazioni di cui alla DGR 26 settembre 2007 n. 5448;
- g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.
- i) la definizione dei programmi di attività e di iniziative da porre in essere a tutela degli utenti, anche mediante cooperazione con gli appositi istituti di garanzia istituiti dalla Regione;
- l) in conformità alle finalità delle normative statali e regionali, istitutive degli ATO, i principi sopra esposti dovranno concretizzarsi in un obiettivo miglioramento del servizio idrico sia per quanto riguarda gli standard di qualità, sia per gli investimenti occorrenti al raggiungimento di tali standard, sia per l'ottimizzazione del sistema tariffario.

#### **Articolo 4 (Consorzio dell'ambito territoriale ottimale)**

- 1.** Il Consorzio è istituito come consorzio di funzioni – azienda speciale per quanto compatibile, ai sensi del TUEL art. 30 (ai fini della presente Convenzione); art. 31 e 114 (ai fini del modulo gestorio); art. 42 comma 2 let. c) (ai fini dell'approvazione da parte dei consigli degli enti pubblici locali consorziati); art. 79 comma 3 (ai fini dei permessi), art. 118 (ai fini dei conferimenti di beni).
- 2.** Il consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo;
- 3.** Al consorzio competono le attività previste dall'articolo 48, comma 2, della l.r. n. 26/03, e ss.mm. nonché dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e l'espressione di indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della presente convenzione, al fine di assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti all'ATO, compresa la eventuale stipulazione degli accordi di programma e dei contratti di servizio per la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione alle iniziative

promosse dall'autorità stessa da parte dei comuni che non avessero aderito alla gestione unica del servizio idrico;

**4.** Alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio, costituito in attuazione della presente convenzione, provvede il presidente della provincia;

**5.** La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta al presidente e ai sindaci, o agli assessori o ai consiglieri delegati, della provincia e dei comuni ricadenti nell'ATO;

**6.** Le quote di partecipazione degli enti locali al consorzio sono le seguenti:

<b>FASCIA</b>	<b>ABITANTI</b>	<b>N. COMUNI</b>	<b>QUOTE INDIVIDUALI</b>	<b>QUOTE TOTALI</b>
1	fino a 500	14	10	140
2	501 ÷ 1.000	16	15	240
3	1.001 ÷ 1.500	9	20	180
4	1.501 ÷ 2.000	10	25	250
5	2.001 ÷ 3.000	12	30	360
6	3.001 ÷ 5.000	11	40	440
7	5.001 ÷ 7.000	2	60	120
8	7.001 ÷ 9.000	1	90	90
9	9.001 ÷ 12.000	2	150	300
10	oltre i 12.000	1	250	250
Provincia di Sondrio	176.856	78	/	250
<b>TOTALE</b>				<b>2620</b>

#### **Articolo 5 (Durata della convenzione)**

**1.** Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in 29 (ventinove) anni a partire dalla data di approvazione del presente atto da parte dell'assemblea;

**2.** Alla scadenza del termine, la convenzione può essere prorogata.

### **Articolo 6 (Adeguamenti della convenzione)**

Nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adeguamenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo; in alternativa saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie.

### **Articolo 7 (Modifica dell'ambito territoriale ottimale)**

Qualora, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della l.r. n. 26/03, il consorzio modifichi i confini dell'ATO, includendo nuovi comuni o escludendone altri, la presente convenzione dovrà ritenersi automaticamente modificata.

### **Articolo 8 (Aree di interambito)**

**1.** Il consorzio, al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, individua con le autorità degli ambiti territoriali interessati le aree di interambito ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della l.r. n. 26/03, nonché le aree territoriali interessate da accordi interregionali e internazionali esistenti in materia di gestione dei servizi idrici;

**2.** Successivamente all'individuazione delle aree di interambito, il consorzio procede alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti, d'intesa con le autorità di cui al comma precedente; i predetti soggetti articolano i rispettivi piani d'ambito per interambiti;

**3.** Le autorità di cui al comma 1 articolano i rispettivi piani d'ambito per interambiti e definiscono, attraverso appositi Accordi di Programma, un percorso omogeneo di attuazione delle opere e degli investimenti previsti nell'area di interambito, la cui realizzazione spetta alle società incaricate, da ogni singolo ATO, della gestione di reti ed impianti, ciascuna per il proprio territorio di competenza. Resta ferma la facoltà, per le Autorità interessate, di procedere, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 26/2003, all'affidamento congiunto della sola erogazione del servizio, a livello di interambito, ad un'unica società di erogazione.

### **Articolo 9 (Organizzazione del servizio idrico integrato)**

**1.** Il consorzio organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della l.r. n. 26/2003;

**2.** La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alla società, di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. n. 26/2003, unica a livello d'ambito alla quale partecipano, direttamente o indirettamente, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. n. 26/03. Resta ferma quanto previsto dall'art. 5, comma 8, della l.r. n. 18/06, in merito alla gestione di reti ed impianti mediante una pluralità di società proprietarie.;

**3.** Qualora la società patrimoniale di cui al comma 2 non sia rappresentativa di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito, l'attività di gestione delle reti viene affidata dal Consorzio a un'unica società a livello di ambito secondo le modalità previste dall'art. 49, comma 3, della l.r. n. 26/03;

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 26/03, i proprietari pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinate all'erogazione del servizio a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio;

5. Il Consorzio, nel rispetto delle specificità della Provincia di Sondrio per quanto riguarda la sua ripartizione in quattro bacini idrografici, affida l'erogazione del servizio ad una società a livello di ambito secondo le modalità previste dall'art. 49, comma 4, della l.r. n. 26/03;

6. Qualora siano state individuate aree di interambito ai sensi del precedente articolo 8, il Consorzio e le Autorità d'ambito interessate possono affidare congiuntamente la sola erogazione del servizio, a livello di interambito, ad una società di erogazione;

7. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 151 del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. n. 26/2003, i rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali consorziati sono definiti mediante il contratto di servizio di cui al successivo articolo 12;

8. Alle società proprietarie di cui al comma 2 possono partecipare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della l.r. 26/03, anche soggetti diversi dagli enti locali, purchè essi risultino, alla data del 31/12/2005, proprietari di reti ed impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato; tali soggetti potranno sottoscrivere una partecipazione nelle società proprietarie esclusivamente mediante conferimento in natura delle reti, degli impianti e dei relativi rami di azienda afferenti il servizio idrico, fermo restando che i diritti di voto loro spettanti in forza del conferimento iniziale non potranno mai aumentare, in termini percentuali, durante tutto il periodo in cui essi saranno azionisti delle società proprietarie (né a seguito di acquisto di azioni da altri soci, né di sottoscrizione di aumenti di capitale, né a seguito di qualsiasi altra operazione con analoghe finalità).

#### **Articolo 10 (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)**

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato il consorzio, in collaborazione con gli Enti locali interessati, provvede:

- a) alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, anche avvalendosi degli esiti delle ricognizioni già effettuate nonché delle infrastrutture ed impianti realizzati o da realizzare dagli enti locali, direttamente ovvero per il tramite di altri soggetti, pubblici o privati, nello svolgimento di attività di rilievo economico e non;
- b) alla ricognizione delle forme di gestione esistenti;
- c) ad elaborare il programma degli interventi ed il piano tecnico, economico, finanziario;

2. La ricognizione delle opere di cui al comma 1, lettera a) comprende anche la valutazione del funzionamento e della consistenza economica, da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto regionale;

3. Effettuata la ricognizione di cui al comma 1, il consorzio, nel rispetto del termine di cui all'art. 149, comma 1, del d.lgs. 152/2006, redige il piano d'ambito, secondo la metodologia indicata dalla Regione, al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti di livello del servizio e di tariffe, ai quali il soggetto gestore è tenuto ad adempiere in conformità ai contenuti del contratto di servizio di cui all'articolo 12.

#### **Articolo 11 (Gestioni esistenti del servizio idrico integrato)**

Il consorzio individua le gestioni esistenti, i cui affidamenti vengono mantenuti fino alla naturale scadenza.

## **Articolo 12 (Contratti)**

1. Il consorzio definisce i contenuti dei contratti di concessione e regolazione e il contratto di servizio, sulla base degli schema tipo adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), della l.r. n. 26/03;

2. I contratti sono predisposti nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della l.r. n. 26/03 e contiene tutti gli elementi indicati dall'articolo 6 della medesima l.r. n. 26/03, compreso l'assorbimento del personale in servizio presso i comuni consorziati..

## **Articolo 13 (Stipula dei contratti di regolazione e servizio)**

Il consorzio stipula con il gestore e l'erogatore i contratti di cui all'articolo 12 della presente convenzione; a sua volta gestore ed erogatore regolano i reciproci rapporti con apposito contratto.

## **Articolo 14 (Determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato)**

1. Contestualmente al piano finanziario e in relazione allo stesso, tenuto conto altresì del piano degli interventi, il consorzio approva il sistema tariffario, in attuazione dell'articolo 48, comma 2, lettera e), della l.r. n. 26/03, in conformità ai criteri uniformi stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 26/03;

2. La tariffa è applicata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 154 D. Lgs.152/06 e dell'art. 51 l.r. 26/03, fatte salve le modulazioni se previste.

## **Articolo 15 (Obblighi e garanzie)**

1. Gli enti locali conferiscono la proprietà delle reti, degli impianti e delle relative dotazioni patrimoniali a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, fatte salve le condizioni di cui all'art. 2 comma 1 bis della l.r. 26/03 per la partecipazione di soggetti diversi, con le modalità definite dal contratto di servizio, trasferendo allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative agli investimenti pregressi;

2. La società patrimoniale assume i relativi oneri di gestione e manutenzione programmata nei termini previsti dal contratto di concessione e regolazione;

3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni e del R.R. 24 marzo 2006 n. 2, è di competenza degli Enti locali consorziati o della società patrimoniale, in quanto proprietari degli impianti;

4. Gli Enti locali consorziati autorizzano, alle condizioni dei propri regolamenti vigenti, il soggetto gestore ed il soggetto erogatore, ciascuno in base alle proprie competenze gestionali, per la durata del contratto di servizio, a utilizzare gratuitamente il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima e per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.

5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto erogatore, il contratto di servizio prevederà la prestazione di garanzie fideiussorie a favore degli enti locali consorziati, ai

sensi dell'art. 6 comma 1 lett. k) della l.r. 26/2003.

#### **Articolo 16 (Vigilanza e controllo)**

1. Nei contratti di concessione e di servizio sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio idrico integrato;

2. Gli Enti locali consorziati si impegnano a fornire al consorzio ogni informazione e indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

#### **Articolo 17 (Comunicazioni agli Enti locali consorziati)**

Le deliberazioni dell'assemblea del consorzio, inerenti gli atti fondamentali dello stesso, sono trasmesse, a cura del presidente del consorzio, a ciascuno degli Enti locali consorziati, entro 20 giorni dalla loro approvazione.

#### **Articolo 18 (Oneri finanziari)**

1. Gli oneri relativi ai costi derivanti dall'insediamento e dal funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo sono posti a carico dei singoli enti locali in base alle rispettive percentuali di partecipazione al consorzio. I restanti costi di funzionamento del consorzio sono posti a carico della tariffa del servizio idrico integrato;

2. I singoli Enti locali consorziati sono tenuti, in caso di richiesta da parte del consiglio di amministrazione del consorzio, a prestare le garanzie per la contrazione di mutui occorrenti per il finanziamento delle opere e delle attività necessarie per il conseguimento degli scopi del consorzio.

#### **Articolo 19 (Pianta organica)**

La dotazione del personale del consorzio è determinata anche in conformità ai criteri stabiliti dalla regione Lombardia con DGR 13 dicembre 2006 n. 3787 ed è approvata dall'assemblea consortile.

#### **Articolo 20 (Conflitti)**

Le parti convengono che i conflitti tra Enti locali consorziati, ovvero tra gli stessi ed il consorzio, in ordine all'attività concernente le funzioni del consorzio, saranno sottoposti al Garante dei servizi locali di interesse economico generale, di cui all'articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti.

#### **Articolo 21 (Garanzie)**

Il consorzio deve garantire la medesima cura degli interessi degli Enti locali consorziati.

#### **Articolo 22 (Entrata in vigore)**

La presente convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione.

Allegato 1: cartografia.

Allegato 2: statuto.

AUTORITA' D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO  
AI SENSI DELLA L.R. N° 26/03 e L.R. 18/06  
BOZZA STATUTO CONSORTILE

Articolo 1

*Costituzione e Denominazione*

1. In applicazione dell'articolo 148 d.lgs. 152/06 e dell'articolo 48, comma 1, l.r. n. 26/03, così come modificata dalla l.r. 18/06, tra i seguenti Enti locali:

Provincia di Sondrio e i Comuni di:

Albaredo per San Marco; Albosaggia; Andalo Valtellino; Aprica; Ardenno; Bema; Berbenno di Valtellina; Bianzone; Bormio; Buglio in Monte; Caiolo; Campodolcino; Caspoggio; Castello dell'Acqua; Castione Andevenno; Cedrasco; Cercino; Chiavenna; Chiesa in Valmalenco; Chiuro; Cino; Civo; Colorina; Cosio Valtellino; Dazio; Delebio; Dubino; Faedo Valtellino; Forcola; Fusine; Gerola Alta; Gordona; Grosio; Grosotto; Lanzada; Livigno; Lovero; Madesimo; Mantello; Mazzo di Valtellina; Mello; Menarola; Mese; Montagna in Valtellina; Morbegno; Novate Mezzola; Pedesina; Piantedo; Piateda; Piuro; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Prata Camportaccio; Rasura; Rogolo; Samolaco; San Giacomo Filippo; Sernio; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Tartano; Teglio; Tirano; Torre di Santa Maria; Tovo di Sant'Agata; Traona; Tresivio; Valdidentro; Valdisotto; Valfurva; Val Masino; Verceia; Vervio; Villa di Chiavenna; Villa di Tirano è costituito un Consorzio ai sensi dell'articolo 31, d.lgs. n. 267/00, denominato "Autorità d'Ambito della provincia di Sondrio".

Articolo 2

*Durata e Sede*

1. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica, è costituito a tempo determinato e cessa allo scadere della convenzione istitutiva (di durata pari a ventinove anni) approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo di convenzione regionale.

2. Il Consorzio ha sede legale nel comune di Sondrio, presso la Provincia di Sondrio.

Articolo 3

*Finalità*

1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere all'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 9, l.r. n. 26/03 e dell'art. 48 della l.r. 26/2003.

Articolo 4

*Funzioni*

1. Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla l.r. n. 26/03, dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e dalla convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo regionale.

## Articolo 5

### *Quote di partecipazione*

1. Le quote di partecipazione dei comuni e della Provincia al Consorzio sono indicate nella tabella riportata all'art. 4 della Convenzione e stabilita ai sensi dell'art. 31 comma 4 d. lgs. n. 267/00; per il calcolo viene utilizzato il numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento ISTAT.

## Articolo 6

### *Organi del Consorzio*

1. Sono organi di governo del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.
- d) il collegio dei revisori.

## Articolo 7

### *Assemblea*

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del Presidente della Provincia e dei Sindaci o degli Assessori o Consiglieri delegati. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.

## Articolo 8

### *Attribuzioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività del Consorzio, ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) modifica del presente statuto;
- b) modifiche alla delimitazione dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 7 della convenzione consortile;
- c) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla l.r. n. 26/03 e dalle normative europee e statali;
- d) approvazione dei contenuti dei contratti di concessione e regolazione e di servizio che regolano i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico;
- e) approvazione degli atti relativi alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e al programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale e organizzativo;
- f) determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
- g) costituzione della società patrimoniale di cui all'art. 2 c. 1 l.r. 26/03 per la gestione delle reti e degli impianti;
- h) affidamento dell'erogazione del servizio;
- i) individuazione delle percentuali di tariffa destinate a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi, e delle procedure di definizione delle priorità e delle modalità di realizzazione di tali interventi, d'intesa con la Regione Lombardia e l'UNCCEM, così come previsto all'art. 51 comma 3, l.r. 26/03;
- j) decisione, d'intesa con la regione Lombardia ai sensi dell'art. 51 c. 3 bis della l.r. 26/03, sull'utilizzo di una quota di tariffa, per la realizzazione di interventi di "Cooperazione Internazionale";

- k) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione in merito alla vigilanza svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato , nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di concessione e di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- l) individuazione delle aree di interambito di cui all'art. 8 della convenzione consortile, al fine della definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni o stati;
- m) individuazione, ai sensi dell'art. 48 c. 1 lett. i) L.R. 26/03, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006;
- n) elezione e revoca del Presidente;
- o) determinazione del numero dei componenti, elezione e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- p) elezione e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
- q) determinazione dei compensi del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 12;
- r) approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- s) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile e ripartizione delle spese tra gli enti locali consorziati;
- t) approvazione dei regolamenti interni;
- u) approvazione della dotazione organica del personale del Consorzio;
- v) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 9

### *Convocazione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare il presente statuto o per particolari problematiche connesse alla gestione ed all'organizzazione del servizio idrico integrato.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati.
3. La prima Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato; per il rinnovo dell'assemblea e degli organi statutari il Presidente della Provincia o suo delegato provvede entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla scadenza del C.d.A..
4. Le Assemblee successive alla prima convocazione sono disposte dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima e seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza, unitamente alla documentazione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
7. Nei casi di urgenza di cui al precedente comma 6, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati almeno 12 ore prima della riunione, nella segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati.

## Articolo 10

### *Funzionamento dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza dei componenti l'Autorità d'Ambito consorziati.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 30% dei componenti l'Autorità d'Ambito consorziati.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in assemblea, salvo quelle aventi ad oggetto l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale indicate al precedente art. 8 lett. b), c), d), e), f), g), h), l), n), o) che devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea in prima convocazione e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
5. Per quanto riguarda le modifiche statutarie di cui al precedente art. 8 lett. a) le decisioni devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
6. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo quelle concernenti persone o in caso di richiesta da parte di almeno un quarto dei componenti l'Autorità d'Ambito. In tale ipotesi le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e, per la determinazione della maggioranza, ciascun votante depone nell'urna un numero di schede in rapporto alle quote di partecipazione al Consorzio.

## Articolo 11

### *Composizione del Consiglio di Amministrazione – Modalità di votazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero massimo di **4** componenti eletti dall'Assemblea.
  2. Il Presidente è eletto, in prima votazione, a maggioranza dei componenti l'Assemblea, in seconda votazione, a maggioranza dei presenti.
  3. L'elezione degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di componenti dell'Assemblea presentate da almeno 20 sottoscrittori anch'essi componenti l'Assemblea.
  4. Ogni lista è composta da un massimo di 6 rappresentanti. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elegge 3 componenti il CdA; la lista che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore alla prima elegge 1 componente nel CdA.
- Sono eletti i candidati secondo l'ordine di presenza nelle rispettive liste.  
Le votazioni per l'elezione del Presidente e dei componenti il CdA si svolgono con scrutinio segreto. Nel caso di dimissioni di componenti il CdA, il dimissionario viene surrogato dal primo dei non eletti della stessa lista.

## Articolo 12

### *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e indennità*

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione del Consorzio e delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio:
  - a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), r), s), t) ed u) del precedente articolo 8;
  - b) vigila sulle attività poste in essere dal gestore e dell'erogatore e controlla il rispetto del contratto di concessione e regolazione e del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
  - c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

- d) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
  - e) propone la dotazione organica e assume il personale, compresi i dirigenti;
  - f) delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
  - g) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - h) adotta gli atti necessari alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, in ordine al funzionamento del Consorzio, di competenza dell'apparato dirigenziale;
  - i) predispose il bilancio di previsione e il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - j) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili;
3. Ai componenti del consiglio di amministrazione viene riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio calcolato in ottemperanza alle tariffe ACI vigenti.

### Articolo 13

#### *Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro 10 giorni dalla richiesta.
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

### Articolo 14

#### *Presidente e Vice Presidente*

1. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del C.d.A., viene eletto e revocato dall'Assemblea secondo le modalità indicate nell'art. 11.
2. Il Vice Presidente è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione dal Presidente che ne dà comunicazione nella prima riunione del C.d.A.
3. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i relativi processi verbali;
  - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
  - d) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;
  - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
  - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
  - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sull'ordinato svolgimento delle relative attività;
  - h) sottoscrive i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
  - i) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 15

### *Commissioni consultive*

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'istituto del Consorzio, l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni, le condizioni regolanti la loro attività e gli eventuali compensi.

## Articolo 16

### *Collegio dei revisori*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234, comma 2, d.lgs. n. 267/00.
2. I revisori durano in carica 3 anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti.
4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

## Articolo 17

### *Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati*

1. Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 30 giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

## Articolo 18

### *Forme di consultazione*

1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi del Consorzio in particolare:
  - a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
  - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati.

## Articolo 19

### *Uffici e personale*

1. Il Consorzio è dotato di un ufficio costituito da un responsabile con funzioni di Segretario e/o di Direttore al quale è attribuita la responsabilità gestionale del Consorzio.
2. La copertura del posto del predetto ufficio avviene mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata quinquennale e rinnovabile, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. n. 267/00.
3. Il Consorzio è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente, nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti locali consorziati oppure individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita

dotazione organica approvata dall'Assemblea.

4. Al personale dipendente del Consorzio si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto "Regioni – Autonomie locali" nonché quelli decentrati sottoscritti ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. 165/2001.

5. La sede degli uffici del Consorzio è messa a disposizione a titolo gratuito dalla Provincia o da un consorzio di enti locali.

## Articolo 20

### *Patrimonio*

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al Consorzio ai sensi del precedente articolo 5, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura da parte degli Enti locali consorziati verranno valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 c.c..

3. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

4. Tutti i beni conferiti in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

## Articolo 21

### *Contabilità e finanza*

1. La gestione contabile del Consorzi si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza.

2. Per quanto attiene alla finanza e contabilità al Consorzio si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d. lgs. 267/00 per quanto applicabile all'Autorità d'ambito.

3. Il fabbisogno di copertura dei costi di esercizio è indicato nel bilancio preventivo economico annuale da approvarsi dall'Assemblea nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 38, 39 e 40 DPR 902/1986, dalla convenzione consortile e dalla normativa vigente.

4. Al Bilancio consuntivo si applicano le previsioni dell'art. 42 DPR 902/86 ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

## Articolo 22

### *Mezzi finanziari*

1. Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione;

b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti.

## Articolo 23

### *Ripartizione delle spese*

1. La ripartizione delle spese tra gli Enti locali consorziati è deliberata dall'Assemblea in proporzione alle quote di partecipazione.

2. Il riparto ha luogo in base alle risultanze del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e del conto consuntivo dell'anno precedente.

## Articolo 24

### *Servizi di Tesoreria*

1. I servizi di Tesoreria e di Cassa, successivamente alla fase transitoria, sono affidati mediante gara ad evidenza pubblica.

## Articolo 25

### *Conflitti*

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti.

## Articolo 26

### *Cessazione del Consorzio*

1. In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio, al netto di eventuali oneri e passività, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

## Articolo 27

### *Norma finale di rinvio*

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per le Azienda speciali di cui all'art. 114 del d. lgs. 267/00, in quanto applicabili.